



Area Sviluppo Socio Economico e Competitività

ORDINANZA SINDACALE

N° 5 del 7 dicembre 2021

Oggetto: Divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in contenitori in vetro, bottiglie, lattine, plastica rigida, *tetrapak* o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione dell'incontro di calcio *Napoli Leicester* del 9 dicembre 2021, ore 18.45, presso lo stadio "*Diego Armando Maradona*" di Napoli.

IL SINDACO

Vista l'ordinanza sindacale n. 445 del 23/08/2021, con la quale è stato disposto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica:

*“Da tre ore prima dell'inizio dell'incontro fino a due ore dopo la fine della partita, è fatto divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o di carta **all'interno dello Stadio “Diego Armando Maradona”** nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree limitrofe. Il divieto, salve le ulteriori misure che potranno essere adottate su richiesta della Questura di Napoli in occasione di incontri internazionali o di particolare rilievo, vige in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli nella stagione calcistica 2021/22”.*

Vista la nota del 6 dicembre 2021, acquisita al **PG/2021/878896** in pari data dall'Amministrazione comunale, con la quale la Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto richiede, al fine della migliore gestione dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica anche nei siti individuati quali località di concentrazione dei tifosi ospiti, l'adozione di un provvedimento che disponga, in occasione dell'incontro di calcio “*Napoli – Leicester*” valido per il trofeo *Europa League* in programma presso lo stadio “*Diego Armando Maradona*” di Napoli il giorno *9 dicembre 2021* alle ore 18.45:

dalle ore 14.00 di mercoledì 8 dicembre 2021 e fino a cessate esigenze:

- il **divieto di vendita di bevande** in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o di carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate e il **divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche** nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

Stazione Marittima di Napoli e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione.

Aeroporto Napoli Capodichino ed adiacenze: via Ruffo di Calabria

Stazione FS Napoli Centrale ed adiacenze: Piazza Garibaldi

dalle ore 7.00 di giovedì 9 dicembre 2021 e fino a cessate esigenze:

- il **divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche** all'interno dello stadio “*Diego Armando Maradona*” e nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

*da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegnà - via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavallegeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - **Largo***

Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo"

Considerato che le suindicate richieste della Questura di Napoli, al fine della migliore gestione dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica l'incontro di calcio in parola, di particolare rilievo, individuano misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità;

Rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi delle manifestazioni sportive suddette;

Visti

L'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e richiamato l'art.54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

ORDINA

1. **all'interno dello Stadio "Diego Armando Maradona" nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegnà – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavallegeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare – l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale "San Paolo" è fatto divieto:**
 - a) **da tre ore prima dell'inizio dell'incontro fino a due ore dopo la fine della partita, di vendita di bevande** in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta;
 - b) **dalle ore 07.00 di giovedì 9 dicembre 2021 e fino a cessate esigenze, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.**
2. presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle seguenti aree:

Stazione Marittima di Napoli e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione

Aeroporto Napoli Capodichino ed adiacenze: via Ruffo di Calabria

Stazione FS Napoli Centrale ed adiacenze: Piazza Garibaldi

è fatto **divieto dalle ore 14.00 dell'8 dicembre 2021 e fino a cessate esigenze, di vendita di bevande** in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o di carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché **di vendita di bevande alcoliche**

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- venga pubblicata sul nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di Napoli.
- sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da
Il Sindaco
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.